

DELIBERA N. 255/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ESLIFE INNOVATION S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “LATR MARSALA-LCN 616”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 37, COMMI 1 E 4,
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05, NELL’ART. 3,
COMMI 1 E 2 DELLA DELIBERA 538/01/CSP E NELL’ART. 4, COMMA 3
DEL D.M. N. 581 DEL 9 DICEMBRE 1993**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 18/2018 - PROC. 71/19/MRM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 novembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002 n. 2, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza dell' accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 21 febbraio 2019, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato, con nota acquisita dal Comitato testé menzionato al protocollo n.0104082 del 27 giugno 2019, la violazione da parte della società Eslife Innovation S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*LATR Marsala-LCN 616*", delle disposizioni normative contenute nell'art. 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 177/05, nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 581 del 9 dicembre 1993.

In particolare, nel corso di tutti i giorni della settimana oggetto di monitoraggio, decorrente dalle 00.00 del 29 aprile 2019 alle 24.00 del 5 maggio 2019, l'emittente *de qua* avrebbe trasmesso pause pubblicitarie non consentite durante la trasmissioni di notiziari della durata inferiore a 30 minuti, avrebbe diffuso, sempre durante la medesima settimana di programmazione, messaggi pubblicitari in assenza delle prescritte segnalazioni e trasmesso, durante un programma sponsorizzato, per un numero di volte e per un tempo superiore al consentito, il logotipo dello *sponsor* medesimo.

Secondo quanto riportato nella citata nota, il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto n. CONT n. 18/2019, del 04 luglio 2019 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Eslife Innovation S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*LATR Marsala-LCN 616*", ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 177/05, nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 581 del 9 dicembre 1993.

2. Deduzioni della società

La società sopra menzionata, convocata in sede di audizione il giorno 22 luglio 2018 rappresentando il mancato possesso delle registrazioni relative alle infrazioni contestate, ha chiesto il "*riversaggio dei files acquisiti dagli Ispettori del MISE*", riservandosi di precisare le proprie argomentazioni all'esito delle acquisizioni.

Accolta la suddetta istanza, la società Eslife Innovation S.r.l. ha presentato in data 27 luglio 2019 una memoria difensiva (prot. n. 32152) nella quale, sommariamente, afferma, da una parte, che gli addebiti espressi nella contestazione del CO.RE.COM. Sicilia appaiono generici e destituiti di ogni fondamento, affermando che «*[...] i notiziari cui fa riferimento l'atto di contestazione non sono mai stati interrotti, che le interruzioni pubblicitarie sono state debitamente segnalate con la dicitura "messaggio promozionale" [...] e che il CO.RE.COM. Sicilia non ha indicato data e orario in cui sarebbe apparso il logotipo dello sponsor, oggetto di contestazione [...]*», e dall'altra che "*date le condizioni economiche della società non è stato possibile dotare la struttura di un numero di risorse umane tale da poter adeguatamente vigilare con più efficacia sui contenuti prodotti da terzi che la Società ha accolto a titolo gratuito [...]*".

In data 1° agosto 2019 il CO.RE.COM. Sicilia con nota prot. n. 32605, chiedeva all'ispettorato territoriale Sicilia - Divisione XIV la verifica di quanto rappresentato dalla società in sede di memoria difensiva. Il suddetto Ispettorato il 5 agosto 2019 (nota prot. n. 376/2019) confermava quanto verbalizzato nella relazione trasmessa al CO.RE.COM. Sicilia (prot. n. 327/DIP. TP del 21 giugno 2019), puntualizzando che *“nella relazione è esattamente individuato il numero ed il momento temporale esatto delle infrazioni”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità, dunque, compiuta un'analisi a campione del materiale istruttorio trasmesso dal CO.RE.COM. Sicilia, ha accertato quanto segue.

Il **29 aprile 2019**, alle ore 01.19; 08.22; 15.24; 15.33; 15.49 ed alle ore 21.01, il **30 aprile** alle ore 07.28; alle 07.44, alle 08.06, alle 10.50 alle 16,49 ed alle 19.34; il giorno **1° maggio** alle ore 09.42, il giorno **2 maggio** alle 19.24, sono stati messi in onda messaggi pubblicitari senza la segnalazione prescritta atta a distinguere il messaggio pubblicitario dal resto della programmazione.

Il **29 aprile** alle 19.53 ed alle ore 22.21, il **30 aprile** alle ore 03.58; 14.10, 18.51; 21.11, ed alle ore 23.18; il **1° maggio** alle ore 06.57 ed alle ore 10.13, il **2 maggio**, alle ore 14.00 ed alle ore 21.10, ed il **3 maggio** alle ore 03.52 ed alle ore 10.13, durante la trasmissione di notiziari della durata inferiore a 30 minuti sono state inserite pause pubblicitarie.

Infine, durante il programma sponsorizzato *“Safe Drive”* i giorni, **29 aprile 2019**, alle ore 00.04 e 00.44, il **30 aprile** alle ore 10.56, ed alle 11.30, il **1° maggio** alle ore 08.18, il **2 maggio** alle 06.51 ed alle 11.53, il **3 maggio** alle ore 07.29 ed alle 16.10, ed il **4 maggio** alle 08.14, compare, nel corso del programma, per più di una volta e per più di 5 secondi il logotipo dello *sponsor* del programma medesimo. Parimenti, nel corso del programma sponsorizzato denominato *“Sportoutdoor TV”*, il giorno **29 aprile** alle ore 16.32, il **30 aprile** alle ore 06.26, il **1° maggio** alle ore 21.40, il **2 maggio** alle ore 07.32, il **3 maggio** alle ore 11.44, il **4 maggio** alle ore 11.43 ed il **5 maggio** alle ore 20.31, il logotipo dello *sponsor* della trasmissione compare per più di una volta e per più di 5 secondi.

Di conseguenza, ad esito della valutazione della suddetta documentazione istruttorie e della visione delle registrazioni, questa Autorità conferma quanto rilevato e contestato dal Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, giusta relazione del 26 agosto 2019 (prot. n. 34851) e cioè che la società Eslife Innovation S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“LATR Marsala-LCN 616”*), ha commesso la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 177/05, nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 581, del 9 dicembre 1993.

Ciò che rileva, infatti, nella fattispecie *de qua* è il dato fattuale, la circostanza, cioè, che nell'ambito dei programmi contestati, come accertato più volte dagli Ispettori del MISE e dagli Uffici di questa Autorità, nei giorni e nelle ore sopra indicate, sono state inserite durante i notiziari pause pubblicitarie in numero superiore a quello consentito, che sono andati in onda messaggi pubblicitari senza le dovute segnalazioni e che è comparso, nel corso di un programma sponsorizzato il logo dello *sponsor* per un numero di volte e per un tempo

superiori a quelli consentiti dalle norme vigenti. Né può avere valenza esimente la circostanza in base alla quale l'emittente è dotata di una struttura troppo piccola per effettuare i debiti controlli, dal momento che ai sensi della normativa vigente [art. 2, *lett. a), l), aa) e bb)* TUSMAR] “emittente” è, comunque, il fornitore di servizi media lineari, ossia la “*persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione*”;

CONSIDERATO che l'art 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005 stabilisce che “*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*”;

CONSIDERATO che l'art 37, comma 4, del decreto legislativo n. 177 del 2005 sancisce che “*La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*”;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP sancisce che “*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita*”;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP stabilisce che «*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*»;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art.4 del D.M. n. 581 del 9 dicembre 1993 stabilisce che “*Qualora la trasmissione sponsorizzata sia di durata non inferiore a quaranta minuti è consentita, per una sola volta e per non più di cinque secondi, la comparsa del nome o del logotipo dello sponsor durante la trasmissione medesima. La durata del programma è determinata includendo le sigle o i titoli di apertura e di chiusura ed escludendo gli eventuali intervalli, le interruzioni pubblicitarie ed ogni altro tipo di interruzione comprese quelle dovute a cause tecniche*”;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della

sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali comunque da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame,

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2018 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate oggetto di monitoraggio, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto cont. n. 18/2019 proc. n. 71/19/MRM-CRC nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicata per sette volte, pari al numero dei giorni in cui sono state commesse le violazioni, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla società Eslife Innovation S.r.l., con sede legale a Marsala (TP), via Oberdan, n. 119/A, cod. fisc. 02667580811, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "LATR Marsala-LCN 616", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 177/05, nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 581 del 9 dicembre 1993;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 255/19/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 255/19/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi